



# COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 del 25-05-2024

**ORIGINALE**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) ANNO 2024. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 09:00, in Albinea, nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

<b>Giberti Nico</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Nasi Mauro</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Ibattici Roberta</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Rossi Mirella</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Menozzi Daniele</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Presenti n. 5

Assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Anna Messina.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**RICHIAMATO** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- 1) il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- 2) i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una **Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva**;
- 3) il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- 4) il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- 5) i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni

**RICHIAMATI**, altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2024 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TCP) DEL COMUNE DI ALBINEA - APPROVAZIONE MODIFICHE.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2024 "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) ANNO 2024 SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2024-2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA VIGENTE (MTR-2)";
- la note emanate nel 2022 a favore dei comuni che approdavano alla Tari Corrispettiva dall'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) con le quali riteneva che: *"Iter di approvazione della tariffa corrispettiva puntuale per l'anno 2022"*, nella quale l'Agenzia afferma *"(...) In tale quadro non ancora definitivamente chiarito, si legge, da ultimo che la Corte di Cassazione, sezioni unite, 29 aprile 2021, n. 11290, ha qualificato la tariffa corrispettiva come un'entrata di natura patrimoniale, sicché la competenza all'approvazione delle tariffe sarebbe in capo alla Giunta Comunale, non operando la deroga, prevista dall'art. 1, comma 683, legge 147/2013, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, ma non della tariffa corrispettiva, di cui al comma 668 della medesima L147/8013 .La competenza dei Consigli Comunali rimarrebbe certamente solo per le delibere di natura Regolamentare riguardanti l'approvazione di riduzioni della tariffa (...) "*.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 – prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- il D.L. 50/2022 del 17/5/2022 cosiddetto “Decreto Aiuti”, all’art. 43 c. 11 in modificazione dell’art. 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha introdotto una disposizione di carattere generale in merito all’approvazione delle tariffe TARI da parte dei Comuni, in particolare nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine di approvazione degli atti concernenti la TARI e la tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- rilevato, altresì, che è al vaglio del Governo l’estensione del termine per la presentazione dei piani finanziari e l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2024 al 30 giugno 2024;

**DATO ATTO CHE** l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

**PRESO ATTO CHE**, stante la non chiaramente definita competenza in materia di approvazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) avente natura di entrata patrimoniale, come ribadito dalle citate note ATERSIR sopra richiamate, si ritiene opportuno procedere ad ulteriore approvazione dell’articolazione della suddetta tariffa corrispettiva puntuale per l’anno 2024 anche con delibera di Giunta Comunale;

**DATO ATTO CHE** IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n. 22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

**VISTO CHE:**

- l’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, ha introdotto il “*Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente*” (**TEFA**);
- il suddetto articolo, come modificato dall’art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, fissa la misura del tributo provinciale dal 1° gennaio 2020 al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia, dal 1° giugno 2020 sono state modificate le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa corrispettiva, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia sull’importo del tributo, nella misura del 5%.

**CONSIDERATO CHE:**

- la Tariffa rifiuti corrispettiva - per legge applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un’entrata del comune - assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;
- per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento ai criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del *Metodo Tariffario Rifiuti* vigente previsto dall’Autorità per

la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), come modificato dalla deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, nonché dalla Deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/RIF “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo biennio del periodo regolatorio 2022-2025, documento che aggiorna l'allegato (Mtr-2) di cui alla Delibera n. 363/2021/R/RIF;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- ✓ nel territorio in cui opera il Comune di Albinea è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- ✓ in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: “*Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA*” **ATERSIR** ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- ✓ in data 17 maggio 2022 con Delibera di Consiglio di Ambito n. 45 ha approvato in qualità di Ente di Governo dell' ambito (EGATO) la “Predisposizione tariffaria del Piano economico –finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia, gestito da IREN AMBIENTE SpA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 7/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF “in cui ha proceduto alla predisposizione e validazione del piano economico finanziario dei Comuni del bacino di Reggio Emilia, tra cui quello del Comune di Albinea;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Albinea, sulla base del PEF 2024-2025 deliberato da ATERSIR, che risulta pari ad € 1.561.200,00 per l'anno 2024, deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffa rifiuti corrispettiva per l'anno 2024 e che si è definito il seguente “Quadro economico riepilogativo anno 2024, con le voci di Entrata e degli sconti” da applicare alle utenze domestiche e non domestiche a valle del PEF deliberato da ATERSIR;

**CONSIDERATO** che nella formulazione delle previsioni di tali voci si è tenuto conto:

- delle seguenti voci di Entrata da applicare “a valle” del PEF, come definito da ATERSIR a detrazione delle tariffe, ai sensi punto 1.4 Delibera ARERA 2/2020:

- Contributo MIUR	€ 5.294	Capitolo Entrata	654
- Sanzioni ed Interessi TARI	€ 23.334	Capitolo Entrata	305
- Sanzioni Amm.ve ed Ambientali	€ 11.382	Capitolo Entrata	1395/1396

come da importo previsto nel Bilancio di previsione 2022 (a-2) come contributo al Gestore per riduzione tariffe pari a **40.010,00 euro**;

**RILEVATO**, altresì, che nelle detrazioni di cui al punto 1.4 Delibera ARERA 2/2020, è altresì ricompresa la somma di **€ 35.599,00** a titolo di contributo del fondo d'ambito come da L.R. 16/2015, che sarà trasferito al Gestore;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, ossia sulla base della quadri-ripartizione del PEF, delle categorie individuate nel Regolamento, della revisione dell'individuazione della stima delle superfici imponibili e dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, si ritiene di stabilire per l'anno 2024, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo:

- QUOTA FISSA: 57% Utenze Domestiche – 43% Utenze Non Domestiche
- QUOTA VARIABILE: 68% Utenze Domestiche – 32% Utenze Non Domestiche e di conseguenza a determinare le Tariffe della TCP per il 2024, secondo anno di applicazione della tariffa corrispettiva, come da **Allegato A** alla presente delibera, contenente il dettaglio:
  - delle tariffe 2024 delle utenze domestiche (UD)
  - delle tariffe 2024 delle utenze non domestiche (UND)
  - della riduzione percentuale (sconto) della quota variabile, a fronte della misurazione puntuale, del tariffario vuotature puntuale, del numero delle vuotature minime addebitate, del rimborso forfettario per mancata restituzione dei contenitori e degli altri elementi previsti dal Regolamento TCP;

**CONSIDERATO** che tale proposta è stata approvata ai sensi della normativa regionale in materia (art. 8, comma 6 lett. d, Legge Regionale n.23/2011) dal Consiglio d'Ambito con atto n. 32 del 15 Aprile 2024;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) approvato in data 29.04.2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14.

**VISTI:**

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TCP).

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2024 si è provveduto ad approvare, per l'anno 2024, le tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva (TCP) sulla base del piano economico finanziario anni 2024-2025 predisposto da Atersir secondo il metodo tariffario Arera vigente (mtr-2);
3. ritenuto, stante la non chiaramente definita competenza in materia di approvazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) avente natura di entrata patrimoniale, come ribadito dalle note ATERSIR richiamate in premessa, di procedere ad ulteriore approvazione dell'articolazione della tariffa corrispettiva puntuale per l'anno 2024 anche con delibera di Giunta Comunale, come da **Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base del **Piano economico finanziario anni 2024-2025**, validato da ATERSIR, che risulta pari ad € 1.561.200,00, secondo il metodo tariffario ARERA vigente MTR-2 (che si allega sotto la **lettera B**), definendo, altresì, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/99 e il Quadro economico di raccordo per la

determinazione delle tariffe e la ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche e tra costo variabile e fisso, come da prospetto evidenziato nelle premesse;

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal **1^ gennaio 2024**;
5. di comunicare ad ATERSIR e al Gestore Iren Ambiente S.p.A la presente delibera, e di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione.

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma IV - art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Anna Messina

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*